



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
Ad Indirizzo Musicale
"A. De Gasperi - A. Pecoraro"
PALERMO

Circ.n° 108 del 5.12.2024

Ai Sigg. genitori degli alunni
della Scuola Primaria e Secondaria
Ai docenti
Ai docenti coordinatori
Alle referenti GOSP
Alle FS AREA 2
Benessere e inclusione
In Bacheca registro ARGO
Sul Sito WEB dell'Istituto

Ogg: Obbligo d'istruzione e frequenza scolastica : modalità di giustificazione delle assenze e validità dell'anno scolastico

Nel D.L. n. 123/2023 convertito in Legge n. 159/23 (il cosiddetto "Decreto Caivano") "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, si segnala l'articolo 12: "...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".

Si invitano, pertanto, i genitori a **controllare le assenze dei propri figli e a giustificare tempestivamente.**

La giustificazione prodotta dai **genitori responsabili dell'obbligo scolastico**, dovrà **sempre riportare la motivazione** che, quando dovuta a

motivi familiari, dovrà contenere la dicitura **PER COMPROVATI MOTIVI DI FAMIGLIA**;

nel caso in cui l'assenza sia dovuta a **motivi di salute** la giustificazione dovrà contenere la dicitura **PER COMPROVATI E DOCUMENTATI MOTIVI DI SALUTE** (nel senso che sono acclamate le cause delle assenze e il genitore se ne assume la responsabilità).

La giustificazione delle assenze per l'Ufficio di Dirigenza, chiamato a vigilare sull'osservanza dell'obbligo scolastico, e per **i docenti nella qualità di pubblici ufficiali**, e in quanto tali investiti dal Dirigente scolastico del compito di provvedere all'assunzione agli atti e alla registrazione delle giustificazioni delle assenze, insieme alla relativa della documentazione quando presente, da parte degli esercenti la potestà genitoriale, assume a tutti gli effetti **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'** (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Non sono giustificate le assenze dovute a spostamenti o viaggi del minore, se non preventivamente comunicate dai responsabili dell'obbligo scolastico al Dirigente scolastico, (utilizzando il **Modello A allegato alla presente**) in presenza di motivi eccezionali e dallo stesso autorizzate.

I docenti coordinatori di classe provvederanno al monitoraggio mensile delle assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" da comprovate motivazioni per più di quindici

giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, ne daranno immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Precisazioni:

- **le assenze** sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico);
- **le assenze** devono sempre essere giustificate;
- le ore di mensa degli alunni iscritti al tempo pieno non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio.

Eventuali assenze in quelle ore vanno comunque adeguatamente giustificate, e documentate, se continuative, con apposita certificazione medica;

- le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite didattiche, ecc.) non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio;
- vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: “alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in 2 luoghi di cura” (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare)

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

MONTE ORE ANNUALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO È DI 990 ORE (30 ORE SETTIMANALI MOLTIPLICATE PER 33 SETTIMANE DI SCUOLA).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore circa. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite di assenze, dunque, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, ovvero 247 ore (41 giorni di lezione).

Per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ovvero gli alunni dovranno aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non superando le ore di assenza totali consentite.

Tanto premesso la pubblicazione sul Sito web istituzionale e in Bachecca registro ARGO con invito alla presa visione, delle disposizioni contenute nella presente Nota assume valore di notifica agli interessati ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009.

Maria Margherita Francomano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2
del D.Lgs. n. 39/1993*